

DIRITTO DEL LAVORO

Inesistente il licenziamento in caso di interposizione di manodopera

La Cassazione ha ribadito che, in tal caso, l'effettivo utilizzatore delle prestazioni lavorative si sostituisce all'interposto nel rapporto di lavoro

/ Luca MAMONE

/ Mercoledì 24 novembre 2010

A breve distanza dalla sentenza n. 40499 dello scorso 16 novembre 2010 (si veda "Interposizione di manodopera: il datore effettivo è responsabile per gli infortuni" del 17 novembre 2010), la Corte di Cassazione interviene nuovamente in materia di **interposizione fittizia** di manodopera, affermando in questo caso, con la sentenza 23684 di ieri, 23 novembre 2010, l'**inesistenza giuridica** del licenziamento intimato dall'interposto ad un lavoratore assunto a tempo determinato.

Nel caso di specie, un lavoratore, assunto a tempo determinato dal 2002 al 2003 per mezzo di una società di somministrazione lavoro, è stato licenziato dall'interposto per motivi disciplinari in seguito ad assenza ingiustificata.

Nel successivo ricorso alla Corte territoriale, con il quale il lavoratore impugnava il contratto di lavoro a termine e il conseguente rapporto di lavoro presso l'impresa utilizzatrice (comprese due proroghe), il giudice ha stabilito l'**illegittimità** del licenziamento con conseguente reintegrazione nel posto di lavoro e pagamento delle retribuzioni nel frattempo maturate.

Per il giudice di merito, il **ricorso** alla fornitura di **lavoro temporaneo** era **illegittimo** ai sensi della L. n. 196/1997, in quanto le esigenze aziendali che giustificano l'assunzione a termine **non** erano di oggettivamente e intrinsecamente **temporanee**, con la conseguente applicazione dell'art. 1 della L. n. 1369/1960, che prevede la costituzione di un rapporto contrattuale diretto con l'impresa utilizzatrice e la sua conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi del DLgs. n. 368/2001.

Per la Corte d'appello, il licenziamento era così da ritenersi illegittimo in quanto **non proveniente dal datore di lavoro**.

A seguito di ricorso in Cassazione dell'impresa utilizzatrice, la Suprema Corte ha confermato quanto precedentemente deciso, evidenziando la correttezza della disposizione del giudice di merito.

Nel caso di specie, illegittima la fornitura di lavoro temporaneo

Nella sentenza, la Cassazione puntualizza come la violazione della L. n. 196/1997 comporti di per sé soltanto la sostituzione della parte datoriale, ovvero la configurabilità del rapporto direttamente tra lavoratore e soggetto utilizzatore delle prestazioni lavorative, mentre rimangono **invariati gli altri elementi contrattuali**, compreso quello inerente la temporaneità del rapporto.

Invece, l'ulteriore conversione del contratto in rapporto di lavoro a tempo indeterminato è riconducibile alla violazione di quanto disposto dal DLgs. 368/2001, che prevede l'apposizione del termine per ragioni di carattere **tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo**. Quindi, per la Suprema Corte, all'illegittimità del termine ed alla nullità della clausola di apposizione dello stesso consegue l'invalidità parziale relativa alla sola clausola e il conseguente instaurarsi di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Infine, secondo un condiviso orientamento, la Corte di Cassazione ribadisce che in caso di interposizione fittizia nelle prestazioni di lavoro, vietata – ricorrendone i presupposti – dall'art. 1 della L. 1369/1960, l'interponente, effettivo utilizzatore delle prestazioni lavorative, si sostituisce all'interposto nel rapporto di lavoro, cosicché l'eventuale licenziamento intimato da quest'ultimo, più che illegittimo, è da ritenersi **giuridicamente inesistente**.

ARTICOLI CORRELATI

Francesca TOSCO – **Interposizione di manodopera: il datore effettivo è responsabile per gli infortuni**
– Eutekne.Info del 17 novembre 2010

GIOVEDÌ 25 NOVEMBRE 2010
22.03